

BANDINO GIACOMO ZENOBI

DA FERRARA A BENEVENTO:
I MODULI DEL POTERE OLIGARCHICO
TRA BASSO MEDIOEVO ED ETA' BAROCCA

SOMMARIO: Lo spessore politico delle oligarchie cittadine italiane. — I moduli dell'esperienza possibile. — Gli eredi del collasso signorile. — Verso il modello patriziale attraverso la « deroga » e il fronte unico della proprietà terriera laica.

Già quarant'anni or sono Luigi Simeoni, in apertura del suo lavoro sulle Signorie — un classico del quale oggi ci si ritrova spesso debitori e non solo in quanto insuperato lavoro d'insieme sull'intero periodo — avvertiva come appunto « L'età delle Signorie e dei Principati [...] ha per caratteri salienti [...] la trasformazione del comune [...] nella Signoria o nelle forme oligarchiche di governo » (1). Un versante della riflessione storiografica, quest'ultimo, allora largamente negletto, la cui dimensione quantitativa e portata politica non sembrano però sfuggire al Simeoni che dedica all'argomento due acute pagine del primo volume, purtroppo (e non poteva essere altrimenti) prive di un puntuale apparato critico.

Le oligarchie, dunque — oligarchie cittadine, naturalmente — come tratto relevantissimo del superamento dell'esperienza comunale avanzata e anche, lo ricordava di recente Giorgio Chittolini (3), come gruppo sociale nel complesso dominante e più significativo e tipico dell'Italia del Rinascimento (e, nella sua versione nobiliare, fino a tutto il secolo XVIII) e, insieme, come modello che, nei riscontri tedeschi e fiamminghi (ma non soltanto in questi), rivela, fra Tre e Cinquecento, il riallinearsi dell'assetto sociale e istituzionale italiano sulle coordinate del più ampio quadro europeo. Tale riallineamento, tuttavia — ed è questo uno dei risultati più cospicui, crediamo, della ricerca condotta sull'argomento nell'ultimo quarto di secolo — non si svolge, come a lungo, ed anche in tempi a noi prossimi, si è creduto, mediante un recupero su larga scala del contratto feudale e attraverso una operazione che veda come assoluto o preva-

(1) L. SIMEONI, *Le Signorie*, I, Milano, 1950, p. 1. (il corsivo è nostro).

(2) *Ibid.*, I, pp. 386-387.

(3) G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna, 1979, pp. 11-13 e 46-47.

lente protagonista l'iniziativa dei principi, ma come spontanea e posente spinta di fondo della società civile in tutta l'Italia centro-settentrionale (4). In questo senso le ormai lontane impressioni del Simoneoni, come la precisa visione del Chittolini, trovano una conferma nel bilancio sulle élites italiane in Età moderna proposto qualche mese fa da Maurice Aymard ove si afferma recisamente che « [...] l'originalité italienne se situe [...] dans l'existence d'une seconde définition de la noblesse, définition urbaine cette fois et spontanée ou autonome, même si elle reçoit ultérieurement la confirmation d'un pouvoir supérieur » (5).

Una grossa, decisiva e duratura esperienza, dunque, quella delle oligarchie tardo-medievali italiane, il cui spessore politico ancora agli esordi non era sfuggito all'autore del *De Regimine Principum* che ne aveva colto i tratti distintivi nella dislocazione su precise aree della penisola (6) ed il cui carattere specifico sotto il profilo sociale e giuridico aveva poi impegnato (e non poco) Bartolo (7) e i commentatori (8), come aveva sorretto la polemica antviscontea di Coluccio Salutati (9). Segno del rilievo del fenomeno e della piena co-

(4) C. MOZZARELLI, *Stato, patriziato ed organizzazione della società nell'Italia moderna*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », II, 1976, pp. 421-512; C. MOZZARELLI-P. SCHIERA (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo* (Atti del seminario tenuto a Trento il 9-10 dicembre 1977 presso l'Istituto Storico italo-germanico), Trento, 1978.

(5) M. AYMARD, *Pour une histoire des élites dans l'Italie moderne*, in AA. VV., *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '700. Fonti e problemi*, Milano, 1986 (Atti del convegno internazionale tenuto a Milano il 1-4 dicembre 1983), pp. 207-219.

(6) TH. AQ., *De regimine principum*, IV, 8.

(7) BARTOLO, *Tractatus de regimine civitatis*, in *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, 1567, ff. 184r-185v; cfr. in proposito D. QUAGLIONI, *Per una edizione critica e un commento moderno del «Tractatus de regimine civitatis» di Bartolo da Sassoferrato*, in « Il pensiero politico », IX (1976), n. 1, pp. 70-93.

(8) Cfr. infra le note 19, 27, 29 e 78.

(9) C. SALUTATI, *Il Trattato «De Tyranno» e Lettere scelte*, a cura di F. ERCOLE, Bologna, 1942, pp. 66-67 (a Francesco Guinigi, sulla *libertas* di Lucca, 1374), p. 92 (a Carlo III re di Napoli, 1381): « *nihil inter tyrannum et regem interest, nisi quia hic bonus, ille malus [...]*, pp. 119-127 (ad Andreolo Arese, 1385). Cfr. anche M. B. BEKER, *Florence in Transition. II. Studies in the Rise of territorial state*, Baltimore, 1968, pp. 227 che riporta una delle fiere apostrofi del Salutati: « *milia sunt hominum qui nostram rem publicam administrant, qui communitatis intra limitata tempora magistratibus nobis consulunt nosque regunt [...]* ».

scienza che ne ebbero i contemporanei, ma anche delle complesse e non univoche componenti reali che lo sostanziano e delle ancora largamente irrisolte contraddizioni che segnano — e segneranno fino a Cinquecento inoltrato — il coesistere, sotto la comune comprensione della definizione oligarchica, di uomini, di lignaggi, di istituti, di vocazioni ancora disparati e fra loro in parte antagonisti. Così nel *De Regimine Principum* viene contrapposto, in area italiana, al modulo dei regni quello delle *civitates* (il centro-nord), senza peraltro rilevare il timbro che ne diversifica la forma di reggimento e, dunque, lo specifico oligarchico di queste, cosa che non viene trascurata dai bartolisti, piuttosto sollecitati però, ed è naturale, da esigenze descrittive e definitorie che lasciano poi in ombra la società sottesa da quelle istituzioni, insieme alle spinte e alle caratteristiche vettoriali corrispondenti. Egualmente la invettiva del Salutati e, in genere, dei cronisti fiorentini, nel contrapporre all'odiato modulo di reggimento monocratico le esperienze di governo collegiale, finiscono con l'accommunare forme di tipo prevalentemente toscano e umbro (governo largo) a quelle più generalmente diffuse in area padana (governo stretto), fossero queste ultime di tipo ancora misto, fossero già tendenti (o compiutamente pervenute) alla formula aristocratica pura e formalizzata (penso al modello veneto).

In realtà la parola « oligarchia » o l'espressione « governo oligarchico », al di là della connotazione negativa con cui ci sono pervenuti dalla riflessione degli antichi sulle forme di governo e indipendentemente dalla ovvia considerazione che ogni forma di esercizio del potere politico che non sia monocratica (10) si presenta, necessariamente, come oligarchica nel senso etimologico del termine, possono essere applicate a designare quattro moduli di governo collegiale — repubblicano, se vogliamo — che si ritrovano a partire dal secolo XIV e si incontrano sempre più diffusamente nelle esperienze istituzionali e sociali delle città italiane del Centro-Nord e, cosa che maggiormente interessa in questa sede, di quelle comprese nell'area pontificia.

Un primo modello è costituito dal governo popolare antimagna-

(10) Si vedano su questi concetti N. BOBBIO, *Oligarchia*, in *Dizionario di politica* diretto da N. BOBBIO e N. MATTEUCCI, Torino, 1976, pp. 656-659 e D. MAROCCO STUARDI, *La teoria delle forme di stato e di governo nella République di Jean Bodin* in « Il pensiero politico », XI, 1978 n. 3, pp. 321-344.

tizio, ove le famiglie dei « grandi » e gli interi rispettivi lignaggi (*nobiles seu de progenie nobilium*) sono esclusi, per precisa ed osservata disposizione statutaria e per prassi politica costante, dal reggimento della città, il cui accesso è riservato al restante degli abitanti adulti che godano della cittadinanza e siano iscritti alle matricole delle arti. In tal caso gli abili al governo formano un unico corpo di soggetti determinati, come determinato è il parco degli esclusi: residenti non cittadini o non immatricolati, oppure ascritti fra i magnati secondo varie modalità: la fama pubblica, lo stile di vita, un particolare *status* giuridico o, più sbrigativamente, la pura opportunità politica. È un modello che si ritrova (11), oltre che nella città di Roma, a Velletri fino al 1548, a Perugia fino al 1416, a Camerino fino al 1545, ad Osimo almeno dal 1308, a Fermo ancora sul finire del XIV secolo.

Un secondo ed un terzo modello sono costituiti dai governi misti, nelle due versioni ancora largamente indistinte fino a tutta la metà del XV secolo ed oltre, le quali presentano una partecipazione al potere di tutti i cittadini che dispongano di un certo censo, nella pratica primitiva e sugli inizi più diffusa, che vede la partecipazione di nobili e popolari in proporzioni vagamente determinate o in maniera del tutto promiscua alle cariche pubbliche, oppure nella forma più tarda e sofisticata che predispone, nei confronti dell'uno e dell'altro ceto, una porzione precisa dei seggi e delle magistrature appunto attribuita all'uno o all'altro ceto separatamente, con riserva, a favore dei nobili, degli uffici e posizioni di maggior rilievo. È quanto

(11) Si vedano per Roma P. RODOCANACHI, *Les institutions communales de Rome sous la papauté*, Paris, 1901, pp. 152-155 e passim e J.C. MAIRE VIGUEUR, *Classe dominante et classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age*, in AA.VV., *Storia della città*, I, 1976, pp. 4-26; per Velletri *Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica*, IV, 1898, p. 394; per Perugia G. DEGLI AZZI, *Perugia. Archivio del Collegio del Cambio*, in *Gli Archivi della storia* a cura di G. MAZZATINTI, III, Rocca San Casciano, 1900-1901, pp. 162 sgg. e A. GROHMANN, *Ricchezza e potere a Perugia dall'avvento di Braccio alla guerra del sale (1416-1540)*, in *Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia* 1979-80, 16, *Materiali di Storia* 4, pp. 127-128; per Camerino A. PARADISI, *Ateneo dell'uomo nobile*, I, Venezia, 1704, pp. 249-250 e F. CIAPPARONI, *I bossoli degli uffici a Camerino dopo la devoluzione del Ducato*, in « Studi Maceratesi » 18, 1983, pp. 125-177; per Osimo L. MARTORELLI, *Memorie storiche dell'antichissima e nobile città di Osimo*, Venezia, 1705, pp. 196-197 e C. GRILLANTINI, *Storia di Osimo*, I, Pinerolo, 1969, p. 330; per Fermo, G. FRACASSETTI, *Notizie storiche della Città di Fermo*, Fermo, 1842.

si può osservare (12) a Viterbo dal 1251 al 1401, a Terni fino al 1564, ad Assisi dal 1385, ad Amelia dal 1326, a Macerata fino al secolo XVI, a Iesi fino al 1586, a Recanati fino al Cinquecento inoltrato e in molti altri grossi centri come Urbino, Gubbio, Rimini, Imola, Senigallia.

Un ultimo modello che, insieme al terzo (governo misto con netta separazione di ceti) tenderà sul lungo periodo a sostituire i primi due ed a presentarsi fra Cinque e Settecento come formula dominante, è rappresentato dalla forma aristocratica pura, costituita dal governo di soli nobili ai quali vengono riservate tutte le cariche e magistrature con prevalente contenuto e rilievo politico sotto il duplice profilo simbolico e decisionale, presente inizialmente a Bologna dal 1449, a Fano dal 1463, ad Ancona, a Fermo, ad Ascoli pure dal secolo XV, a Viterbo già dal 1401, città nelle quali il potere è affidato a un numero ristrettissimo di famiglie determinate che esprimono la cittadinanza *optimo jure* costituita in unico corpo (13).

Una prima immediata osservazione sui dati finora esposti: la

(12) Si vedano per Viterbo *Bollettino Ufficiale* cit., *ibid.*, pp. 398-400; per Terni C. A. BERTINI FRASSONI, *La nobiltà nello Stato pontificio*, Roma, s.d. (ma 1934), pp. 75-80; per Assisi PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 239-240; per Amelia *ibidem*, p. 233-234; per Macerata M. TROSCE', *Governanti e possidenti nel XVI e XVII secolo a Macerata*, in «Quaderni storici» 21, 1972, pp. 827-849; per Iesi R. MOLINELLI, *Un'oligarchia locale nell'età moderna*, Urbino, 1976 e *Id.*, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino, 1984, pp. 113-127; per Recanati, M. MORONI, *Per una storia della nobiltà recanatese nell'età moderna* in «Rivista di studi marchigiani» I, 2, 1878, pp. 175-234; per Urbino, BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 306-309; per Gubbio *ibidem*, pp. 379-384 e R. PACI, *Politica ed economia in un comune del Ducato di Urbino: Gubbio tra '500 e '600*, Urbino, 1967, pp. 3-33; per Rimini PARADISI, *Ateneo* cit., p. 282; per Imola C. ROTELLI, *La finanza locale pontificia nel Cinquecento: il caso di Imola*, in «Studi storici» IX, 1968, pp. 107-144; per Senigallia G. MANFREDI, G. MORETTI, *Nobiltà e potere amministrativo a Senigallia nei secoli XVII e XVIII* in «Quaderni storici delle Marche», 12, 1969, pp. 485-509.

(13) Si vedano per Bologna P. COLLIVA, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia Romagna* a cura di A. BERSELLI, II, Bologna, 1977 e S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del ms. 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio* «Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna del cavalier Ciro Spon-tone», in «L'Archiginnasio» 1979; per Fano G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, 1840-61, XIII, p. 167; per Ancona cfr. *infra*, nota 47; per Fermo, FRACASSETTI, *Notizie storiche* cit., per Ascoli *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I, Roma, 1981, p. 394; per Viterbo BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 229-247.

formula di governo cittadino appare indifferente al fenomeno signorile, con cui eventualmente si trovi a coabitare, nella versione tirannica o vicariale e formalizzata di esso. Moduli aristocratici puri coesistono con il potere dei Bentivoglio a Bologna e dei Prefetti di Vico a Viterbo, come la esclusione dei magnati si accompagna al governo dei Varano a Camerino ed i reggimenti di tipo misto si riscontrano a Iesi sotto i Simonetti, ad Urbino e Gubbio sotto i Montefeltro, a Senigallia sotto i Della Rovere, a Perugia sotto i Baglioni. La signoria sembra in genere restare impassibile rispetto al modulo di governo delle città su cui esercita il dominio: di fatto sorveglia da vicino l'attività delle oligarchie presenti, ne utilizza gli esponenti più fidi e dotati, evita di interferire, per quanto possibile, su costumi profondamente radicati, su tradizioni e su vocazioni intensamente sentite da larghi strati delle popolazioni urbane. Se mai sarà il caso di vedere come si riassetano le istituzioni e gli aggregati sociali nei vertici di ciascuna città allorché, crollato o venuta meno la signoria, i relativi spazi di potere vengono in gran parte rivendicati dal governo centrale e, in proporzioni meno ampie — sarà opportuno rammentarlo — recuperati appunto dalle forze locali (14). Si tratta di porzioni immense di potere politico che trovano, nel trapasso, una nuova dislocazione. Il grosso del bottino va alla Santa Sede tra i primi decenni del secolo XV e la fine del XVI. Ai primi del Quattrocento il governo diretto del Pontefice non va ancora più in là, com'è noto, delle immediate adiacenze di Roma, dell'Umbria nella dimensione compresa fra il Tevere ed il Regno, della costa marchigiana e del suo immediato retroterra limitatamente al tratto che si estende dalla foce dell'Esino alla valle del Tronto. Tutto lo spazio a Nord, fra la bassa valle del Po e Camerino è tenuto stabilmente in signoria, in vicariato, talora *sine titulo*, da singoli signori o da casate potenti, condizioni nelle quali, fino alla metà del secolo ed oltre, si troveranno anche Perugia, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Viterbo. Vaste zone dell'Appennino tosco-emiliano del Montefeltro, della Massa Trabaria, quasi tutto il Patrimonio, la Sabina, la Campagna e Marittima sono infeudate.

(14) R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna, 1983, pp. 7-133; B. G. ZENOBI, *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca pontificia*, in AA. VV., *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova, 1982, (pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata, 10) pp. 61-105; Id., *Tarda feudalità e reclutamento delle élites nello Stato pontificio (secoli XV-XVIII)*, Urbino, 1983.

I recuperi in dominio diretto realizzati dalla Santa Sede nel Quattro e nel Cinquecento sono dunque imponenti, tali da riguardare oltre i due terzi dell'intero territorio dello Stato ecclesiastico (che solo ora, in realtà, diventa tale) e molto di più sotto il profilo politico, economico e strategico se si considera il rilievo delle aree e delle città recuperate: le più ricche, popolose ed attive dell'intero dominio.

Ma si tratta anche di recuperi che hanno spesso sapore fortemente pattizio: si pensi alle due fasi del rientro di Bologna del 1447 e del 1512, alla ricaduta di Cesena (1465), di Fano (1463), alla miriade di città e di cittaduzze di area marchigiana che, attraverso una ennesima serie di minuziose e puntigliose capitolazioni, ricontrattano, una per una, l'accettazione del dominio pontificio nelle fasi del collasso della signoria di Francesco Sforza, specie fra 1444 e 47. E si pensi alle larghe franchigie e concessioni che la Santa Sede offre alle classi dirigenti camerinesi, ferraresi, alle città del Ducato di Urbino, al momento delle rispettive devoluzioni. Trattative e concessioni tutte ispirate da una logica di scambio — scambio certamente ineguale, ma pur sempre contrattato e bilaterale — che consentono alle oligarchie locali il mantenimento, spesso l'ampliamento in termini reali, di facoltà e poteri che il dominio signorile aveva certamente compresso nella sostanza, talora anche nella forma e che riacquistano ora, rispetto ad un potere centrale lontano, localmente sottorappresentato e — quel che più conta — quasi mai bene armato, una valenza e una grinta squisitamente politici (15) in materie decisive: finanze, annona, fisco, giurisdizione, specie se riferiti a quell'ampio campo di azione su cui possono ora esercitarsi, nella loro pienezza, le prerogative cittadine: intendo i relativi contadi soggetti, come tali riconosciuti e rispettati dal governo centrale e nei quali persisterà, fino alla caduta dell'*ancien régime*, un'amplissima area di dominio mediato. Sotto questo aspetto i tempi e le modalità di devoluzioni e recuperi non sembrano generalmente incidere sull'atteggiarsi del riequilibrio politico centro-periferia: così nella prima grande espansione del dominio diretto che si consuma nel corso del Quat-

(15) Cfr. oltre ai lavori citati nella nota precedente ed a quelli pure citati di Raffaele Molinelli, P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982; P. PARTNER, *The papal state under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early Fifteenth century*, London, 1958; A. DE BENEDICTIS, *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna, 1984; C. CASANOVA, *Le mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle Legazioni pontificie del '700*, Bologna, 1984.

trocento (Marca collinare e pedemontana, Fano e Cesena, alcune città umbre e Viterbo), così nella più convulsa e duplice riconquista operata dai Borgia e poi da Giulio II. (le altre città di Romagna e Bologna), così nelle più a lungo adocchiate e preparate devoluzioni dei Ducati di Camerino, di Ferrara e di Urbino.

Un potere oligarchico nelle città pontificie, dunque, che precede l'esperienza signorile, che convive, affievolito, con essa e che, in ogni caso, ad essa sopravvive dimostrando, sul lungo periodo, una intensa capacità di tenuta, di recupero e di ripresa. È tutto ciò anche nella misura in cui, nell'adottare nuovi moduli di reggimento, esso riesce da un lato a piegare sempre più consapevolmente in rinnovate forme di esercizio del potere i risultati delle modificazioni profonde (16) che si sono prodotte nella composizione stessa degli aggregati sociali che costituiscono le singole oligarchie o che sono ad essa immediatamente soggiacenti e dall'altro, nel quadro più generale espresso dal diverso rapporto instauratosi col potere centrale e dal nuovo correlarsi della compagine degli stati regionali italiani con le realtà costituite dalle monarchie di Olt'Alpe, si mostra capace di riallineare, dopo un lungo ed eccezionale divorzio, le formule di governo dell'Italia centro-settentrionale con quelle vigenti ed usuali nel restante dell'Europa cristiana.

I due secoli XIV e XV rappresentano in effetti, per quanto riguarda l'atteggiarsi del potere cittadino in area pontificia, un lungo periodo contrassegnato dal predominio di oligarchie largamente informali. Malgrado il nostro tentativo di ridurre, più che altro per necessità espositive preliminari, a quattro moduli tipici le forme di governo in esame, nella realtà una porzione enorme di esse trova una sua adeguata e reale collocazione nell'ancora diffusamente indistinta categoria dei governi « misti » (modello secondo-terzo, ma con il secondo ancora ampiamente dominante) all'interno dei quali potrebbe per molti aspetti essere collocato anche il primo modello, nei casi in cui l'esclusione dei magnati non implicasse automaticamente il divieto d'ingresso nei quadri del potere nei confronti di tutti i nobili. I governi del tipo aristocratico puro, oppure anche misto, ma con formalizzata e netta separazione di ceti e che, dunque, presentino una nobiltà definita dal diritto di accesso alle cariche civiche e, in particolare, alle più rilevanti di esse, appaiono per tutto il Tre e Quattrocento piuttosto tardivamente e possono reputarsi eccezio-

(16) CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti* cit., pp. 9-26 e 41-47.

nali. E tuttavia, se si osserva l'intera area comprendente il dominio pontificio nell'ambito cronologico che separa l'epoca della più antica nobiltà, formalizzata sulla base delle categorie vassallatiche o cavaleresche (17), dall'età classica delle nobiltà « nuove », formalizzate anch'esse su larga scala secondo i moduli dei rinnovati contratti feudali, degli Ordini militari di cavalleria, e, specialmente, dei patriziati cittadini (18), risulta largamente percepibile, dalla fine del Due alla prima metà del Cinquecento, una condizione nobiliare difficile da individuare in aggregati sociali ben definiti sotto il profilo giuridico, ma sicuramente sentita e riconosciuta dalla comune opinione e, con altrettanta difficoltà, ma con eguale decisione, ammessa e concettualizzata in alcuni suoi tratti essenziali dai giuristi (19). Questa condizione e considerazione nobiliare si diffondono in proporzioni che si fanno nel volgere dei lustri sempre più evidenti ed imponenti. E non penso soltanto, né principalmente, ai tardi, impoveriti e declinanti epigoni delle antiche casate medio-basse dei *domini*, dei *milites*, dei discendenti di tante minori signorie rurali, che si ritrovano in gran numero nel corso di quei secoli, sul viale del tramonto e sui quali Giorgio Chittolini ha scritto alcune pagine indimenticabili (20). Penso, piuttosto, alla folla dei conti, *domini*, *milites*, cavalieri, nobili, più genericamente, dal secolo XV « gentiluomini » (21), che pullulano e si fanno sempre più spazio nelle corti si-

(17) G. TABACCO, *Su nobiltà e cavalleria nel medioevo. Un ritorno a Marc Bloch?* in « Rivista storica italiana » XCI, 1979, pp. 5-25; G. FASOLI, *Città e feudalità* in AA. VV., *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Roma, 1980 (Bibliothèque de l'École française de Rome, 44), p. 366; Id., *Premessa*, in AA. VV., *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania*, Bologna, 1984 (Istituto Storico italo-germanico in Trento, Atti della settimana di studio 7-14 settembre 1981), pp. 13-14; M. KEEN, *Chivalry*, London, 1984.

(18) B. GUENÉE, *Y a-t-il un État des XIV^e et XV^e siècles?*, in « Annales E.S.C. » XXVI, 1971, pp. 339-406; MOZZARELLI, *Stato, patriziato* cit.; B. G. ZENOBI, *Il « sommerso » delle classi al potere in Antico Regime. Montalto da Sisto V a Napoleone*, Milano, 1984, pp. 1-18 e 109-129.

(19) BARTOLO, *De dignitatibus*, in *Opera*, VIII, Venetiis, 1590; IOHANNES DE PLATEA, *Super tribus ultimis libris codicis*, Lugduni, 1550, XII, 4.

(20) CHITTOLINI, *Signorie rurali e Feudi alla fine del Medio Evo*, in AA. VV., *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IV, Torino, 1981, pp. 606-610.

(21) C. VASOLI, *Il cortigiano, il diplomatico, il principe. Intellettuali e potere nell'Italia del Cinquecento*, in AA. VV., *La corte e il « Cortegiano »*. II. *Un modello europeo*, Roma, 1980 (Centro studi « Europa delle Corti ». Biblioteca del Cinquecento, 9) pp. 174 e 182; GROHMANN, *Ricchezza e potere* cit., pp. 128-145.

gnorili, al seguito di signori-condottieri, che ricoprono posizioni di primo piano nelle cancellerie, nelle tesorerie, nei tribunali, nelle giudicature in genere, sia nel temporale, sia nello spirituale, anche qui in una collocazione che appare, spesso, ancora paritaria con altri soggetti — giudici, capitani, addetti all'attività diplomatica, a volte notai — la cui posizione e provenienza appaiono però indefinibili o sicuramente plebee. Che cosa assicura dunque agli uni e nega agli altri la reputazione di nobili, una volta diradatasi, col declino e l'eclisse del potere imperiale, la funzione generatrice e ratificante della nobilitazione sovrana e non ancora affermatasi, d'altra parte, su larga scala i nuovi modelli formalizzati del brevetto regio e dei patriziati cittadini?

Alle piuttosto indeterminate e consapevolmente sfumate definizioni della trattatistica politica (22) che tende a mantenere un legame stretto tra nobiltà naturale e nobiltà civile, fra virtù dell'individuo, antiche ricchezze ed eccellenza della stirpe, i giuristi contrappongono la sostanziale identificazione fra lo *status* nobiliare dei singoli (e poi delle famiglie che ad essi fanno capo) e la loro costituzione in dignità, mediante la concessione della *qualitas* [...] *per principatum tenentem* (23), fino a comprendere, fra i soggetti forniti della potestà di nobilitare, attraverso la concessione della *dignitas*, le *civitates* che siano titolari del *jus condendi leges statutarias* (24). Con l'utilizzo combinato delle categorie relative alla potestà statutaria e alla costituzione in dignità (i decurionati e le magistrature civiche) i giuristi aprono il varco alla giustificazione, sul piano istituzionale, del carattere nobiliare delle oligarchie cittadine ed al loro definitivo assestarsi sui moduli del patriziato.

Ma perché nella realtà questa metamorfosi si compia in dimensioni cospicue fino a determinare la formula patriziale come caratteristica dominante della organizzazione politica delle città italiane in età moderna, dovranno trascorrere ancora quasi due secoli: sono i giuristi stessi della metà e del tardo Trecento ad avvertire che esiste, al presente, uno iato fra principio e situazioni reali: a Perugia, ancora per tutto il secolo ed oltre, i decurioni, in quanto tali, non sono nobili; a Firenze sono espressamente popolari, a

(22) DANTE, *Il Convivio*, Torino, 1927, pp. 186-212; P. BRACCIOLINI, *De nobilitate liber*, in *Opera*, Basilea, 1538, pp. 64-83.

(23) BARTOLO, *De dignitatibus* cit., n. 61.

(24) IOHANNES DE PLATEA, *Super tribus* cit., n. 8.

Venezia sono tutti e solo nobili (25). E, del resto, una ricognizione d'insieme, sia pure invecchiata, sugli statuti e le istituzioni cittadine di molte città dello Stato pontificio precinquecentesco forniva, già sul finire del secolo scorso, un quadro complessivo piuttosto eloquente: nella loro compilazione ed evoluzione fino alle soglie dell'assolutismo i testi legislativi comunali presentano un quasi totale allineamento del modulo sulle forme di « governo largo » e su una normativa statutaria che raramente prevede, anzi, per lo più esclude *ex professo*, la qualifica nobiliare in ordine all'accesso al decurionato e alle magistrature civiche (26).

In presenza di queste aporie i giuristi precisano: « [...] et sic statutum et *consuetudo* civitatis super huiusmodi dignitatibus et nobilitatibus attenditur » (27) ove, alle prescrizioni statutarie si affianca la *consuetudo regionis, universitatis, loci* (28): giacché è noto « *consuetudinem esse tacitam populi voluntatem, statutum expressam* » (29). Ora è piuttosto all'atteggiarsi della *consuetudo* che è forse il caso di prestare particolare attenzione: individuare i tempi in cui il costume subisce un ribaltamento e si creano le premesse perché il *mos* si carichi di tale intensità innovativa da imporre un mutamento del *jus scriptum* significa andare alle radici della trasformazione delle oligarchie in patriziati.

Le oligarchie comunali pontificie durante il Tre e Quattrocento si compongono, lo sappiamo, anche nelle versioni più aperte e popolari, di esponenti tratti dagli aggregati urbani non infimi, con qualche spazio, talora, riservato ai maggiorenti del contado. E dunque: *domini*, cavalieri, capitani, giudici, notai procuratori, medici, mercanti, speciali, artigiani padroni di bottega, talora anche salariati e, per il contado e distretto, agricoltori che lavorino su fondi propri. A partire da un certo momento, però, tutto il reggimento

(25) *Ibidem*.

(26) V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e lo Stato Romano*, Torino, 1884, ove le formule di governo largo sono riscontrate negli statuti di Roma, Bologna, Cagli, Pesaro, Urbino, Foligno, Velletri, Gubbio, Fermo, Recanati, Senigallia, Perugia, Città di Castello, Forlì, Orvieto. Nell'equivoco sembra restare anche il Pieri (P. PIERI, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino, 1952, p. 149).

(27) IOHANNES DE PLATEA, *Super tribus* cit., n. 7, 8 e 63.

(28) BARTOLO, *De dignitatibus* cit., n. 96, 97 e 100.

(29) A. TIRAQUELLO, *De Nobilitate et iure primogeniorum*, Lione, 1559³, X, pp. 89-92, che rinvia a Bartolo, a Giovanni di Piazza Armerina, ad Andrea Da Isernia e a Matteo d'Afflitto.

locale o porzioni scrupolosamente determinate e qualificate di esso, vengono riservate soltanto ad esponenti di alcune precise categorie sociali fra quelle in precedenza abilitate alle cariche e che si è cercato di elencare. La esclusione dal reggimento o da alcune magistrature civiche specifiche e, insieme, rilevanti, passa per una linea che separa e pone in posizione subordinata rispetto alle altre, le famiglie ove si esercita o si è esercitata di recente qualunque forma di mestiere manuale che non sia quello delle armi: si tratta, si noti bene, di una esclusione dalla idoneità al comando *nuova* per l'Italia del tempo, specie per le aree di antica tradizione comunale, ma *consueta, normale* e da secoli acquisita e praticata al di là delle Alpi (30) (ove si eccettuino aree marginali ed appartate come quella elvetica). Ma le oligarchie cittadine italiane vanno ben oltre su questa via: a quanti appartengono a famiglia di recente impegnata in arti « meccaniche » o « vili » (31), si equiparano la mercatura, specie al minuto che sarà tassativamente esclusa in una ventina di città (32), consentita in modo esplicito, ma con numrose

(30) Significativa, a questo proposito, la sorpresa di Ottone di Frisinga nel metter piede in Italia nella seconda metà del secolo XII: « [i Lombardi ...] non disdegnano di elevare al grado della cavalleria e ad ogni grado di autorità giovani di umile nascita e perfino operai di spregevoli arti meccaniche che gli altri popoli allontanano come pestiferi dalle più nobili e liberali professioni » (*M. G. H., Scriptores, XX, Gesta Friderici Imperatoris, II, 13*), oppure, sul finire del Cinquecento, le quasi analoghe considerazioni di Michel de Montaigne che ha appena messo piede nella Marca anconitana: « Dacché avevo schiaffeggiato il mio vetturino — grande affronto qui, secondo l'uso locale (ne è esempio il vetturino che uccise il principe di Tresignano) — non vedendomi più seguire da costui e dato che ero un po' preoccupato per la piega che avrebbe potuto prendere l'incidente [...] » (*M. E. MONTAIGNE, Il giornale di viaggio in Italia, Milano, 1960, p. 194*).

(31) Per una tarda ma compiuta teorica sulle deroghe si veda G. P. DE CRESCENZI ROMANI, *La corona della Nobiltà d'Italia*, I, Bologna, 1639, pp. 12-29 e *Id., Il nobile Romano o sia Trattato di Nobiltà*, Bologna, 1693, parte II, pp. 194-213. Su tutta la materia cfr. i recenti lavori di G. ANGELOZZI, *La trattatistica su nobiltà e onore a Bologna nei secoli XVI e XVII* in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna », N.S., XXV-XXVI, 1974-1975, pp. 187-274 e di F. ERSPAMER, *La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Roma, 1982 (Centro studi « Europa delle Corti ». Biblioteca del Cinquecento n. 18).

(32) Si tratta di Anagni [ARCHIVIO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, *Memorie trasmesse dalle Città comprese nei limiti del Gran Piorato di Roma del Sovrano Ordine Gerosolimitano in risposta agli quesiti proposti dalla Nobile Deputa-*

cautele in altre dieci (33); la medicina, specialmente se pratica, non consentita ai nobili in otto città umbro-marchigiane (34), permessa in altre ventitré dell'intero Stato con alcune riserve (35); il notariato e addirittura la pratica del diritto e l'avvocatura (ove non si presentino come strettamente connesse alla « giudicatura » o alle concellerie) che risultano espressamente precluse, seppure spesso

*zione della Veneranda Lingua d'Italia per il rotolo da presentarsi al Capitolo dell'anno 1776, (da ora in avanti A.S.M.O.M., Memorie)], III, Classe II, di Orvieto (PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 276-277), Perugia (*ibid.*, pp. 278-279), Rieti (*ibid.*, pp. 281-282), Città di Castello (*ibid.*, pp. 251-252), Assisi (*ibid.*, pp. 239-240), Amelia (*ibid.*, pp. 233-234), Camerino (*ibid.*, pp. 249-250), Ascoli (*ibid.*, pp. 235-239), Macerata (*ibid.*, p. 272), Fano (*ibid.*, pp. 254-257), Urbino (*ibid.*, pp. 293-294), Pesaro (*ibid.*, p. 280), Gubbio (*ibid.*, pp. 270-271), Fossombrone (*ibid.*, pp. 269-270), Ravenna (*ibid.*, p. 281), Rimini (*ibid.*, p. 282), Forlì (*ibid.*, p. 269), Faenza (*ibid.*, p. 254), Ferrara (*ibid.*, pp. 257-261: non derogava in antico, « oggi se ne astengono »), Bologna (Id., *ibidem*, III parte, I-II, Venezia 1711, pp. 500-511), Fermo (cfr. infra, nota 34).*

(33) Si tratta di Benevento (PARADISI, *Ateneo* cit., I, p. 240: non ripugna alla nobiltà « l'aver esercitato »), Spoleto (*ibid.*, pp. 285-286: non derogava ma non viene esercitata), Foligno (*ibid.*, pp. 266-269), Ancona (*ibid.*, pp. 234-235), Iesi (*ibid.*, p. 271: deroga se minuta), Osimo (*ibid.*, p. 277), Cesena (*ibid.*, pp. 250-251: non deroga se « in grande »), Imola (*ibid.*, pp. 271-272), Recanati (*Capitula seu Ordinationes regiminis vetustissimae Civitatis Recineti a Sanctissimo Domino Nostro Clemente Papa XI noviter approbata*, Romae, 1718, Cap. II, che riprende il 4° dei Capitoli dell'anno 1603, ora editi in M. MORONI, *Per una storia* cit.), Tolentino (B. G. ZENOBI, *Dalla oligarchia informale alla nobiltà formalizzata*, di imminente pubblicazione in « Studi Urbinati » di Scienze giuridiche, politiche ed economiche N.S.A. n. 38).

(34) Si tratta di Orvieto (PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 276-277), Perugia (*ibid.*, pp. 278-279: deroga se esercitata), Rieti (*ibid.*, pp. 281-282), Assisi (*ibid.*, pp. 239-240), Ascoli (*ibid.*, pp. 235-239), Macerata (*ibid.*, p. 272), Fano (*ibid.*, pp. 254-257: deroga da circa duecento anni), Fermo, *ibid.* (ma ed. 1760, tomo I, parte III, cap. XI).

(35) Si tratta di Viterbo (PARADISI, *Ateneo* cit., pp. 292-293), Benevento (*ibid.*, p. 240: non deroga « avere esercitato »), Città di Castello (*ibid.*, pp. 251-252: non dev'essere esercitata dopo che si è ammessi al reggimento), Spoleto (*ibid.*, pp. 285-286), Foligno (*ibid.*, pp. 266-269), Amelia (*ibid.*, pp. 233-234: gli ammessi alla nobiltà debbono lasciare l'esercizio), Todi (*ibid.*, pp. 286-287), Camerino (*ibid.*, pp. 249-250), Iesi (*ibid.*, p. 271: non deroga « se teorica »), Osimo (*ibid.*, p. 277: tollerata solo negli originari) Urbino (*ibid.*, pp. 293-294), Pesaro (*ibid.*, p. 280), Gubbio (*ibid.*, pp. 270-271), Fossombrone (*ibid.*, pp. 269-270), Ravenna (*ibid.*, p. 281), Rimini (*ibid.*, p. 282), Cesena (*ibid.*, pp. 250-251), Forlì (*ibid.*, p. 269), Faenza (*ibid.*, p. 254), Imola (*ibid.*, pp. 271-272), Ferrara (*ibid.*, pp. 257-261), Bologna (Id., *ibid.*, III cit., parte I-II, pp. 500-511).

piuttosto tardi, alle nobiltà di venticinque città (36) e consentite esplicitamente, ma, anche qui, con varie cautele, in altre dodici (37). Si tende in definitiva ad escludere dalle cariche civiche o, quanto meno da quelle di maggior rilievo politico, chiunque tragga il proprio sostentamento da una remunerazione che risulti troppo immediata rispetto all'attività prestata, così che questa possa essere riguardata come lavoro dequalificante e servile. Certo, il quadro complessivo che scaturisce dalle oltre quaranta realtà cittadine prese in esame, presenta, come si è visto, anche numerose eccezioni su punti particolari, legate alla *consuetudo locorum*: la « deroga » non comprende necessariamente e dovunque tutte le attività lavorative accennate ché, anzi, si riscontra, nella forma più totale, soltanto in nove casi (38), ma il tono di fondo è, sulla materia, abbastanza univoco. Il gruppo di famiglie che si è riservato il potere politico nelle

(36) Si veda in generale per la teorica DE CRESCENZI ROMANI, *La Corona* cit., I, p. 25; ID., *Il nobile Romano* cit., cap. X. Per le singole città si tratta di Orvieto (PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 276-277), Orte (BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 350-356), Sezze (*ibid.*, pp. 359-363), Perugia (PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 278-279: deroga se esercitato), Rieti (*ibid.*, pp. 281-282), Assisi (*ibid.*, pp. 239-240: deroga almeno da un secolo e mezzo), Camerino (*ibid.*, pp. 249-250), Ascoli (*ibid.*, pp. 235-239), Macerata (*ibid.*, p. 272), Fano (*ibid.*, pp. 254-257: deroga da circa due secoli), Iesi (*ibid.*, p. 271: non derogava, « oggi deroga »), Pesaro (*ibid.*, p. 280: non derogava, « oggi troverebbe difficoltà »), Urbino (*ibid.*, pp. 293-294: non derogava, « oggi deroga »), Gubbio (*ibid.*, pp. 270-271), Fossombrone (*ibid.*, pp. 269-270: non derogava, « oggi deroga »), Rimini (*ibid.*, p. 282: deroga da duecento anni), Faenza (*ibid.*, p. 254: non derogava, « oggi deroga »), Ferrara (*ibidem*, pp. 259-261: non derogava « ma oggi nobili se ne astengono »), Benevento (*ibid.*, p. 240: non ripugna l'aver esercitato) Città di Castello (*ibid.*, pp. 251-252: non derogava, ma non dev'essere più esercitata da coloro che sono ammessi al reggimento) Amelia (*ibid.*, pp. 283-284: gli ammessi al Consiglio dei Dieci debbono lasciare l'eventuale esercizio), Todi (*ibid.*, pp. 186-287), Cesena (*ibid.*, pp. 250-251: non derogava, ma non è più praticato), Treia (B. G. ZENOBI, *Dai governi larghi all'assetto patriziale. Istituzioni e organizzazione del potere nella Marca dei secoli XVI-XVIII*, Urbino, 1979, pp. 81-82), Fermo (cfr. nota 34).

(37) Si tratta di Viterbo (PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 292-293), Ancona (*ibid.*, pp. 234-235), Osimo (*ibid.*, p. 277: tollerata negli originari), Ravenna (*ibid.*, p. 281), Imola (*ibid.*, p. 271-272), Forlì (*ibid.*, p. 269: non derogava, ma da mezzo secolo viene solo esercitata nelle « Segreterie de' Magistrati ed altri impieghi simili »), Foligno (*ibid.*, pp. 266-269). Bologna (ID., *ibid.*, III, parte I-II cit., pp. 500-511) Recanati (*Capitula seu Ordinationes* cit., *ibid.*), Montalto (ZENOBI, *Il « sommerso »* cit., ZENOBI, *Dalle oligarchie informali* cit.).

(38) Si tratta, come si è visto alle note precedenti, di Orvieto, Perugia, Città di Castello, Assisi, Rieti, Ascoli, Macerata e Fano, Fermo.

città non è soltanto piuttosto ristretto da qualificarsi come « oligarchico ». È il risultato di una selezione che lo ha reso compatto sotto il profilo sociale come aggregato dominante precisandone i contorni fino a identificarlo con un ceto dirigente nuovo che possiede, ormai, i caratteri nobiliari secondo i canoni del tempo: una ricchezza non recente legata all'esercizio esclusivo dei poteri locali o della porzione più elevata e decisiva di essi.

I tempi del trapasso dalle oligarchie miste ai modelli rigorosamente patriziali sono generalmente noti per quanto riguarda il Centro-Nord della penisola nel suo insieme e vanno collocati fra la prima metà del Cinquecento ed i primi decenni del Seicento (39). In ordine alle città comprese nei domini pontifici, non disponiamo di un'analisi condotta a tappeto e a distanza ravvicinata sull'intero territorio. Si può dire, in ogni caso, che la formalizzazione delle chiusure di ceto, piuttosto rara nel secolo XIV (sembra accertata soltanto a Gubbio (40), Amelia (41), Sezze (42)) appare più frequente nel XV (Bologna (43), Cesena (44), Foligno (45), Fano (46), Ancona (47), Perugia (48), Toscanella (49), Viterbo (50), Ascoli (51), Fermo (52) ed è generalizzata invece largamente nel XVI e primi del XVII

(39) M. BERENGO, F. DIAZ, *Noblesse et administration dans l'Italie de la Renaissance. La formation de la bureaucratie moderne*, Moscou, 1970 (XIII^e Congrès international des sciences historiques, Moscou, 16-23 Août 1970); MOZZARELLI, *Stato, patriziato* cit.; MOZZARELLI-SCHIERA, *Patriziati e aristocrazie* cit.

(40) PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 270-271; PACI, *Politica ed economia* cit.

(41) PARADISI, *ibid.*, I, pp. 233-234.

(42) BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 359-363.

(43) PARADISI, *ibid.*, I, pp. 241-248.

(44) J. ROBERTSON, *The Return of the Cesena to the Direct Dominion of the Church after the Death of Malatesta Novello*, in « Studi romagnoli », XVI, 1965.

(45) A.S.M.O.M., *Memorie*, XXIV, Classe I; PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 266-269; *Guida generale* cit., II, p. 511.

(46) G. MORONI, *Dizionario* cit., XIII, p. 167.

(47) L. FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bio-bibliografiche*, Roma, 1888, pp. 28-35.

(48) Cfr. *infra*, nota 11.

(49) BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 248-249; *Bollettino Ufficiale* cit., IV, 170, 1898, pp. 392-393.

(50) Cfr. *infra* nota 13.

(51) Cfr. *infra* nota 13.

(52) Cfr. *infra* nota 13.

(Recanati (53), Forlì (54), Rimini e Ravenna (55), Fossombrone (56), Urbino (57), Narni (58), Todi (59), Camerino (60), Terni (61), Orvieto (62), Città di Castello (63), Osimo (64), Macerata (65), Ripatransone (66), San Severino (67), Iesi (68), Tolentino (69), Montalto (70), Ferrara (71)). Anche se la coincidenza della formalizzazione con la fine dei moduli signorili e le devoluzioni alla Santa Sede si riscontra soltanto in alcuni casi (Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, Fano, Camerino e in certo senso, Bologna), pure il numero imponente di serrate quattro e, specialmente, cinquecentesche, induce, anche per questo verso, a pensare che maggiori spazi di potere siano stati ottenuti dai maggiorenti locali nel trapasso fra regime signorile e dominio diretto che si consuma nel corso dei due secoli. Nel senso, come s'è detto, che la signoria trova, in area pontificia,

(53) M. MORONI, *Per una storia* cit.

(54) G. MORONI, *Dizionario* cit., XXV, pp. 277-278; *Guida generale* cit., II, pp. 366 sgg.

(55) PARADISI, *Ateneo* cit., I, p. 282; *Guida generale* cit., pp. 266 sgg. Per Ravenna cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo*, Venezia, 1802, voll. IV e V e R. MELANDRI, *Ravenna nel Cinquecento. Note di vita sociale e amministrativa*, Imola, 1973.

(56) BIBLIOTECA COMUNALE DI FOSSOMBRONE, ms. 82 *Memorie di Francesco Casali*, ff. 284-301.

(57) BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI URBINO, *Fondo Comune*, ms. 128 (*Consigli dei Quaranta*, vol. X, 1626-1630, seduta del 22 marzo 1627).

(58) A.S.M.O.M., *Memorie* cit., XXXV, Classe I.

(59) *Ibidem*, LVII, Classe I.

(60) PARADISI, *Ateneo* cit., pp. 249-250.

(61) A.S.M.O.M., *Memorie* cit., LIV, Classe I e Classe IV.

(62) BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 357-358.

(63) *Ibid.*, pp. 117-118 e 130-141.

(64) GRILLANTINI, *Storia di Osimo* cit., I, p. 330.

(65) Cfr. *infra* nota 12.

(66) BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 30-41.

(67) *Ibid.*, pp. 294-297.

(68) Cfr. *infra* nota 12.

(69) C. SANTINI, *Saggio di memorie della città di Tolentino*, Macerata, 1789, pp. 152-153; cfr. anche ZENOBI, *Dalla oligarchia informale* cit.

(70) ZENOBI, *Il « sommerso »* cit.

(71) PARADISI, *Ateneo* cit., I, pp. 257-261; BERTINI FRASSONI, *La nobiltà* cit., pp. 204-209. Cfr. anche per il quadro pre-signorile a Ferrara, le interessanti operazioni di A. CASTAGNETTI. *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla Signoria esterna (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 234-258.

due successori, sia pure per quote diverse: accanto alla rata principale e più cospicua ottenuta dal Sovrano, rimane *in loco* una porzione residua di potere politico che la Santa Sede non è stata in grado di assorbire del tutto e che il Pontefice *deve* limitarsi a riconoscere come pertinente alle oligarchie locali. Da qui l'esigenza, da parte delle oligarchie stesse, di ridefinirsi proprio come titolari in via esclusiva ed ereditaria di un potere, certamente subordinato, ma anche parallelo ed originario rispetto a quello statale e di legittimare, attraverso la compiuta formalizzazione del modello, l'esercizio, riservato e per diritto proprio, di funzioni pubbliche in una autonoma sfera di notevole rilievo politico ed istituzionale.

La formalizzazione della chiusura di ceto segue, l'abbiamo visto, ad un grosso mutamento sempre più generalizzato del costume nelle singole città, mutamento che è sbocciato in uno spostamento della somma dei poteri comunitativi in direzione degli strati più alti delle popolazioni locali. Tuttavia, se i tempi reali dell'indebolimento politico di alcuni aggregati sociali all'interno del comune vanno ricercati assai più a monte nel tempo rispetto alle « serrate » quattro e, specialmente, cinquecentesche, e ricollocate in quella crisi del comune classico che ha aperto la via alle signorie e poi agli Stati regionali (72), le tracce di una effettiva, maturata e convinta svolta nella sensibilità e nel costume che rivelino un nuovo orientarsi dei gusti e delle inclinazioni culturali, prima ancora che precise preferenze politiche, ideologiche o dottrinali, non sembrano emergere prima del pieno costituirsi, appunto, e dello stabilizzarsi, in area italiana, dello Stato regionale. A partire, cioè, dalla metà del XV secolo (73), quando i segni di una notevole (recuperata) stabilità di alcuni modelli generali, prima ancora che le sicure fortune delle loro particolari manifestazioni, fanno ormai percepire i contorni di un assetto che si presenta con forti caratteri di solidità e di durata. La presenza del Magnanimo a Napoli e, poco dopo, degli Sforza a Milano, la ricomposizione, specialmente, di un forte potere monarchico in una grossa area limitrofa come quella francese, e

(72) G. CHITTOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: all'origine degli « Stati regionali »*, in « Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento », II, 1976, pp. 401-419; Id., *La crisi degli ordinamenti comunali* cit., pp. 7-50.

(73) ERSPAMER, *La biblioteca di Don Ferrante* cit., pp. 45 e 78-95.

poi nell'Inghilterra Tudor e nei regni iberici del Cattolico, le imminenti e poi immense fortune asburgiche, portano con sé e riflettono, anche all'esterno, una nuova organizzazione delle corti e della fiscalità, secondo dimensioni e modalità in gran parte diverse ed ignote rispetto al passato e, certamente, rispetto al costume italiano. Così le oligarchie cittadine, operanti a ridosso o collocate in subordine rispetto ai regimi signorili e alle formazioni statuali di dimensione ormai regionale, avvertono chiaramente la necessità di rimodulare e correlare la propria immagine esterna ed il proprio assetto istituzionale su quello delle limitrofe corti italiane, impegnate esse stesse — si badi bene — in un'azione di recupero dei modelli cortigiani e cavallereschi offerti dalle grandi monarchie transalpine (si pensi all'influsso diretto o mediato della corte di Bruxelles) che sono anche, però, i modelli epocali di vertice della più aggiornata e vincente organizzazione del potere e del più solido, consumato e coerente impianto delle gerarchie sociali su scala europea. La stessa trattatistica su nobiltà e onore, nella sua diffusione e fortuna, segue in Italia, del resto, i medesimi itinerari, impiantandosi infatti definitivamente e saldamente, dopo i primi ancora incerti esordi quattrocenteschi, sulle aree dell'Italia padana e pontificia (74), cioè sulle zone ove maggiore si è rivelata la presa e la tenuta, sul lungo periodo, delle oligarchie cittadine.

Contemporaneamente la nuova, più rigorosa e più articolata, dislocazione della fiscalità, impone sia alle nobiltà più antiche e formalizzate — i cui diritti di esenzione vengono di fatto largamente erosi e, in area pontificia, progressivamente annullati, specie dopo l'istituzione del Sussidio Triennale » — sia ai gruppi emersi più di recente ed estranei alla gerarchia feudale, ma costituiti anche essi di proprietari terrieri, di compattarsi, nella risposta alle sfide dell'assolutismo condotte sul terreno della esazione, presentandosi quale unico fronte dei maggiori contribuenti e di garanti del normale gettito fiscale (75). Per questa via, dunque, sono le parallele vicende tributarie che travolgono le antiche partizioni nell'ambito dei consigli cittadini. Queste avevano fino ad allora contrapposto

(74) *Ibid.*; ANGELOZZI, *La trattatistica cit.*; O. NICCOLI, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini. Storia di un'immagine della società*, Torino, 1979, p. 56.

(75) A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età moderna*, in « Società e storia », 33, 1986, pp. 509-557.

nobili di estrazione feudale (i quali pretendono il rispetto della esenzione fiscale, compromessa dalle iniziative della Santa Sede) e « cittadini » che possono condividere quelle iniziative del governo centrale in materia di immunità e che però, per essere titolari essi stessi di grosse porzioni di reddito rustico, sono orientati, per il resto, a fare blocco (76) con la nobiltà più antica in ordine all'accertamento, al riparto, all'imposizione ed all'esazione di tributi che finiscono con il ricadere, per la quasi totalità, sulla proprietà fondiaria.

Se ancora nella prima metà del Cinquecento la dicotomia e contrapposizione fra *nobiles e cives* all'interno di consigli cittadini — cioè delle oligarchie dominanti — si presenta come largamente consueta, già nella seconda metà e sul finire del secolo la formalizzazione delle chiusure di ceto, ormai consumatasi su larga scala, rivela la costituzione dei patriziati (77) come nuova classe dirigente. È infatti soltanto a partire dal XVII secolo che i giureconsulti saranno chiamati a dare pareri su una materia la cui sistemazione dottrinale è vecchia di oltre due secoli, ma il cui dibattito giurisprudenziale appare ancora tutto da costruire: l'interpretazione del concetto di nobiltà secondo gli usi locali (78), in base ai moduli, cioè nei quali le antiche oligarchie cittadine avevano finalmente trovato una propria collocazione istituzionale e una propria definitiva fisionomia.

Urbino, maggio 1987

(76) C. ROTELLI, *La finanza locale pontificia* cit., pp. 119-129.

(77) Negli altri Stati dell'Italia centro-settentrionale tempi e modalità della omologazione *nobiles-cives* non sembrano diversi: cfr. G. BORELLI, *Il problema della nobiltà. Preliminari di una ricerca storica*, in «Economia e storia», 1970, pp. 496 e 502; G. R. F. BACHER, *Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici e gli Asburgo-Lorena* in «Rivista storica italiana», LXXXIV, 1972, p. 588; M. BERENGO, *La città di antico regime* in «Quaderni storici» 27, 1974, p. 668; M. BOSCARRELLI, *Intorno alla nobiltà semplice piecentina nei secoli XVII e XVIII*, in «Bollettino storico piacentino», LXXXI, 1986, pp. 3-4, oltre a quanto emerge dalla ricca ricognizione condotta da Cesare Mozzarelli sulla materia: MOZZARELLI, *Stato, patriziato* cit. Per alcune impressioni sulle tarde resistenze alla fusione dei due gruppi si veda ERSPAMER, *La biblioteca di Don Ferrante* cit., pp. 99-100.

(78) A. VISCONTI, *Della nobiltà e delle sue prove secondo il diritto comune* in «Rivista di Storia del diritto italiano», 1942, pp. 302 e 309-314; A. SPAGNOLETTI, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, in «Mélanges de l'école française de Rome. Moyen Age-Temps modernes» 96, 1984, 2, pp. 1046-1047. Per la tarda sistemazione giurisprudenziale della materia si veda G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, II, Lib. II, p. II De Praeinentiis et Praecedentiis, Venezia, 1698, pp. 64-106.